



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

DELIBERA N. 461 DEL 27 MAGGIO 2020

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Progetti D'Ufficio S.r.l.– RdO sul mercato elettronico per la fornitura di 50 Pc Desktop e 100 Monitor 24 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: euro 45.000,00 – S.A. ARGEA – Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura – CIG 8017231C4E

PREC 64/2020/L PB

Criteri di selezione – Richiesta di etichette ambientali – Legittimità

Esclusione per mancato possesso delle etichette ambientali – Applicazione del principio di equivalenza - Legittimità

Le stazioni appaltanti possono imporre, nell'ambito dei criteri di selezione, il possesso di una specifica etichetta ambientale a condizione che questa sia conforme ai requisiti prescritti dall'art. 69 del d.lgs. 50/2016.

Le stazioni appaltanti sono sempre tenute a garantire la libera concorrenza mediante l'applicazione del principio di equivalenza, pertanto, ove richiedano specifiche etichette ambientali quale criterio di selezione, sono tenute ad accettare gli altri mezzi di prova presentati dall'operatore economico per dimostrare che i propri prodotti, privi di tali etichette, sono comunque conformi agli standard da esse richiesti e, solo dopo aver valutato tali mezzi inadeguati o insufficienti, possono procedere all'esclusione.

Artt. 69 e 83; Allegato XVII del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 99166 del 10 dicembre 2019 con la quale la società Progetti D'Ufficio S.r.l. chiede di valutare se la Stazione appaltante, nel richiedere specifiche etichette ambientali non europee quali criteri di selezione, abbia correttamente applicato l'art. 68 del d. lgs. 50/2016. L'istante segnala di essere stato escluso dalla gara in quanto non in possesso delle certificazioni Energy Star e EPEAT Silver richieste quali requisiti di ammissione, evidenziando che le tali etichette non possono essere richieste trattandosi di certificazioni statunitensi e non europee. In particolare, l'istante segnala che l'etichetta EPEAT non è inserita nell'elenco presente sul sito della Commissione europea mentre l'etichetta Energy Star non è più applicabile dal 2018, essendo scaduto l'accordo stipulato tra l'Unione europea e l'EPA, relativamente all'estensione di tale etichetta ai prodotti del mercato europeo. L'istante dichiara, inoltre, che la propria offerta è in linea con gli standard di sostenibilità ambientale richiesti da tali certificazioni.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato in data 16 marzo 2020, con nota prot. 21855 e le successive note di integrazione con le quali veniva comunicata la sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dall'art. 37 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la memoria acquisita al prot. gen ANAC con n. 29451 del 20 aprile 2020, mediante la quale la Stazione appaltante ha ribadito sia la validità della richiesta delle etichette ambientali in quanto attuazione del Green Public Procurement (GPP), sia la legittimità dell'esclusione del concorrente, confermata a seguito della valutazione delle dichiarazioni da esso fornita a comprova del rispetto degli standard richiesti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019;

VISTO l'art. 30 del d. lgs. 50/2016, che inserisce, tra i principi di carattere generale che regolano l'affidamento dei contratti pubblici, la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile;

VISTI gli articoli 68 e 69 del d.lgs. n. 50/2016 che, ai fini di cui sopra, stabiliscono che le stazioni appaltanti, nel formulare le specifiche tecniche, possano richiedere particolari caratteristiche ambientali (cfr. anche Considerando n. 75 della Dir. n. 2014/24/UE).

VISTO l'art. 83 del d. lgs. 50/2016 relativo ai criteri di selezione da applicare alle gare, nonché l'allegato XVII relativo ai correlati mezzi di prova, in base ai quali può essere richiesto, nell'ambito dei criteri di selezione, il possesso di certificati per attestare la conformità di prodotti a determinate specifiche tecniche o norme;

CONSIDERATO che, se da un lato risulta pacifico che le stazioni appaltanti possano richiedere specifiche etichette ambientali anche nell'ambito dei criteri di selezione, dall'altro ciò che è necessario verificare è se la specifica tipologia di etichette richiesta nel bando sia ammissibile;

CONSIDERATO che l'ammissibilità di tali etichette può essere valutata verificando la conformità delle medesime all'articolo 69 (recante «*Etichettature*»), il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano imporre specifiche etichettature quale mezzo di prova che attesti che le offerte presentate dagli operatori economici corrispondono alle caratteristiche richieste *«quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;*
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;*
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;*
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;*



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante»

RILEVATO che l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), ovvero strumento di valutazione ambientale dei prodotti elettronici - gestito dal Green Electronics Council (GEC), associazione senza scopo di lucro con sede negli USA - è un marchio di qualità ecologica nel settore IT che garantisce la sostenibilità dei prodotti con riferimento all'intero ciclo di vita;

RILEVATO che tale marchio, come si legge dal sito del GEC, è diffuso a livello internazionale e si basa su criteri di sostenibilità formulati in collaborazione con organizzazioni di sviluppo di standard (SDO) nonché mediante il coinvolgimento di un'ampia gamma di *stakeholder*. L'uso del marchio è accessibile a qualunque produttore che può chiedere la registrazione dei propri dispositivi nel registro EPEAT, dichiarando analiticamente le caratteristiche che rispondono ai criteri ivi stabiliti. Tali dichiarazioni sono oggetto di verifica da parte di qualificati organismi di controllo della conformità;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il marchio EPEAT sia conforme alle condizioni imposte dall'art. 69 del d.lgs. 50/2016;

RILEVATO che l'Energy Star è un marchio che garantisce l'efficienza energetica dei prodotti, gestito dall'Environmental Protection Agency (EPA), ovvero l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti;

CONSIDERATO che tale marchio è stato oggetto di un accordo tra la Commissione europea e l'EPA, volto al coordinamento dei programmi di etichettatura per l'uso efficiente dell'energia nelle apparecchiature per ufficio. L'accordo stabiliva che l'Unione europea, invece di creare un proprio programma di efficienza energetica ed una propria etichetta, si avvalse del programma statunitense Energy Star attraverso l'introduzione di un ente di registrazione europeo e mediante il riconoscimento, da parte dell'EPA, delle registrazioni effettuate presso lo stesso. In tal modo i produttori avrebbero dovuto rispettare un unico standard, anziché più standard, e avrebbero potuto commercializzare le proprie apparecchiature sia sul mercato europeo, sia quello statunitense, utilizzando un'unica identica etichetta, ottenibile mediante una sola registrazione presso uno degli enti di gestione previsti dall'accordo (Commissione o EPA), con un conseguente risparmio di costi. Tale accordo è scaduto il 20 febbraio 2018.

TENUTO CONTO che, a seguito della scadenza del suddetto accordo, la Commissione europea, nel fornire indicazioni sul proprio sito, ha precisato che i nuovi prodotti non possono più essere registrati in Europa per ottenere il marchio Energy star e che il database della Commissione, recante l'elenco dei prodotti certificati, non sarà più aggiornato con i nuovi prodotti registrati presso l'EPA, ed ha raccomandato altresì di non fare più riferimento a questi criteri nelle gare d'appalto;

CONSIDERATO che la direttiva sull'efficienza energetica (Dir. 2012/27/UE) impone ai governi centrali di acquistare apparecchiature per ufficio con requisiti di efficienza energetica non meno



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

rigorosi di quelli richiesti dall'Energy star e che la Commissione europea nel fornire le indicazioni sopra riportate non ha, tuttavia, indicato un programma alternativo che consenta alle stazioni appaltanti di identificare i prodotti ad alta efficienza energetica onde rispettare le disposizioni della suddetta direttiva;

CONSIDERATO che i produttori possono continuare a registrare i propri prodotti presso l'EPA al fine di ottenere il marchio Energy star che rimane un marchio conosciuto a livello internazionale quale valida attestazione del rispetto di standard di efficienza energetica;

Visto, altresì, il d.m. 13 dicembre 2013 recante «*criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio*» - che attualmente non risulta in vigore poiché in revisione ma rimane utile per orientarsi sulla questione - il quale richiama, quale parametro di riferimento per l'efficienza energetica, i requisiti previsti nella linee guida Energy Star nella versione 5.0, reperibile sul sito <http://www.eu-energystar.org/it>, e che stabilisce che «*il possesso del logo Energy Star, o di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. Sono accettate anche autocertificazioni dei fabbricanti, in relazione ai modelli di più recente immisione sul mercato, che debbono essere rilasciate sulla base delle procedure di prova indicate nella linea guida Energy Star pertinente* (punto 4.2.1 Consumo energetico)

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra esposto, che il marchio Energy star – utilizzato, tra l'altro, quale parametro di riferimento in più di una disposizione normativa - sia conforme alle condizioni imposte dall'art. 69 del d.lgs. 50/2016 sia per le caratteristiche sia per il procedimento di rilascio;

CONSIDERATO, inoltre, che le stazioni appaltanti sono comunque tenute a garantire la libera concorrenza mediante l'applicazione del principio di equivalenza e che, pertanto, anche a fronte della richiesta di specifiche etichette quale criterio di selezione, non possono escludere un operatore economico che non le possieda ove questo dimostri, con altri idonei mezzi di prova, che la propria offerta soddisfa i requisiti richiesti dall'etichettatura (art. 69, comma 3 del d. lgs. 50/2016);

RILEVATO che la Stazione appaltante ha comunque proceduto a valutare la dichiarazione che il concorrente ha reso al fine di dimostrare che i propri prodotti, seppur privi delle etichette indicate, erano conformi ai requisiti richiesti ed ha confermato l'esclusione, avendo ritenuto tale dichiarazione non idonea;

RITENUTO che la dichiarazione prodotta dall'istante sia effettivamente inidonea e insufficiente a dimostrare che i prodotti offerti siano in linea con tutti gli standard ambientali richiesti,

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, che la Stazione appaltante abbia agito conformemente alla norma sia perché le etichette EPEAT e Energy star richieste risultano



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

rispettose delle prescrizioni stabilite dall'articolo 69 del d.lgs. 50/2016, sia perché ha garantito l'applicazione del principio di equivalenza, valutando la documentazione alternativa che l'operatore economico, privo delle etichette richieste, ha prodotto al fine di dimostrare il rispetto degli standard richiesti e confermando la propria decisione all'esito di detta valutazione.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco